



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE n. 14/D

Roma, 11 giugno 2009

Protocollo: 69852 R.U.

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Allegati: tre

e, p.c.

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All'Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Affari giuridici e contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell'Area Verifica e
Controlli Tributi Doganali e Accise e
Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo, 22 - 00144

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426- 00145

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie

00143 Roma, Via Mario Carucci n.71 - Telefono +39 06 50246556 - Fax +39 06 50245372 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 -
20121 MILANO

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 -
57123 LIVORNO

OGGETTO: Regime comunitario delle franchigie doganali. Decreto 6 marzo 2009, n. 32-Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi-Modifiche alla Circolare n. 43/D del 2008.

La circolare n. 43/D del 28 novembre 2008 ha illustrato le modifiche che il regolamento (CE) n.274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 ha apportato al regolamento CEE n. 918/83, relativo al regime comunitario delle franchigie doganali.

Come ivi illustrato, in base alla previsione del novellato art. 45 del regolamento CEE n. 918/83, anche ai fini della franchigia daziaria, tutta la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori viene di fatto rinviata alle

disposizioni di diritto nazionale adottate, da ogni Stato membro, in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007, in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.

All'epoca, nelle more della conclusione del procedimento di adozione delle disposizioni nazionali di recepimento della suddetta direttiva – le cui disposizioni sono state ritenute per la maggior parte direttamente applicabili in base alla consolidata giurisprudenza in materia - per evitare problemi per i viaggiatori e difficoltà operative per le Dogane, la circolare n. 43/D ha indicato anche quali norme nazionali, in quanto non in contrasto con le disposizioni recate dalla direttiva medesima, potevano essere ritenute ancora vigenti in relazione a quelle previsioni che la direttiva stessa lasciava invece alla discrezionalità degli Stati membri.

In particolare, contemperando le disposizioni direttamente applicabili della direttiva 2007/74/CE con quelle previgenti recate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, la circolare n. 43/D ha fornito le istruzioni per l'importazione in franchigia dai dazi doganali, dall'IVA e dall'accisa di oggetti e generi di consumo a seguito dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi, con riferimento alle “soglie monetarie”, ai “limiti quantitativi” ed ai “residenti nelle zone di frontiera”.

Ciò premesso, si rende noto che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 del 7 aprile 2009 ha pubblicato il Decreto 6 marzo 2009, n.32 (allegato in copia), in vigore dall'8 aprile 2009, con il quale è stato approvato il *Regolamento recante norme per l'esenzione dall'IVA e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi*.

Detto Regolamento ha recepito la citata direttiva 2007/74/CE, effettuando in sostanza quelle scelte che la direttiva medesima rimetteva alla discrezionalità degli Stati membri ed abrogando il citato decreto n. 500 del 1998.

Pertanto, ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato dalla citata circolare n.43/D, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Soglie monetarie

L'articolo 2 del decreto n.32/2009 indica le soglie entro le quali sono importate in esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale: possono, al riguardo, essere confermate le istruzioni dettate

dalla circolare n.43/D sia circa l'ammontare delle soglie ivi indicate (300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni), sia con riferimento all'impossibilità di frazionare il valore delle singole merci ed all'esclusione, da detta somma, del bagaglio personale dei viaggiatori e del valore dei medicinali corrispondenti alle loro necessità personali.

Il comma 5 dell'art. 2 cit. è, invece, innovativo in quanto prevede che non deve essere riscossa l'IVA e l'accisa, per le merci importate da ciascun viaggiatore, qualora l'importo delle imposte medesime da esigere non superi complessivamente 10,00 euro.

Per quanto riguarda la possibilità di non riscossione dei dazi doganali, lo stesso comma rinvia all'articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, il quale prevede, com'è noto, la non contabilizzazione di dazi inferiori a 10,00 euro.¹

Limiti quantitativi

Per taluni prodotti, l'articolo 3 del Decreto in commento fissa, nella **Tabella A**² allegata al medesimo, i limiti quantitativi massimi entro i quali si applica l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali di cui si discute.

Relativamente ai prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, di cui alle sezioni *a*) e *b*), detta **Tabella A** precisa che *ciascuno dei quantitativi ivi indicati rappresenta il 100% del quantitativo totale dei rispettivi prodotti ammessi in esenzione e che per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%*.

In sostanza, ai sensi di quanto sopra riportato, possono essere importate in franchigia, nell'ambito di ogni categoria, anche combinazioni di più prodotti dello stesso tipo (tabacchi, da una parte, alcol e prodotti alcolici, dall'altra) fermo restando che, in ogni caso, la somma delle percentuali di ciascuno dei prodotti,

¹ Si forniscono, al riguardo, i seguenti esempi:

n. 1: dazio da pagare, €7,00; accisa, €7,00; IVA €10,00: il dazio non sarà riscosso (è inferiore a 10 euro), mentre saranno rimosse sia l'accisa che l'IVA (la loro somma è superiore a 10 euro);

n. 2: dazio da pagare, €5,00; accisa, €0,00; IVA €12,00: il dazio (inferiore a 10 euro) non sarà riscosso, mentre sarà riscossa l'IVA (superiore a 10 euro), anche se la somma dei due importi (dazio più IVA) è inferiore a 20 euro: in sostanza, non si può tener conto dell'agevolazione cumulando i 10 euro del dazio con i 10 euro dell'IVA e delle accise

² Detta Tabella sostituisce la Tabella A allegata alla circolare n. 43/D del 2008.

calcolate in relazione al quantitativo totale massimo consentito per ognuno di essi, non deve superare il 100%.

Al riguardo, si ritiene utile fornire qualche esempio.

Esempio n. 1.

Con riferimento ai prodotti del tabacco di cui alla Tabella A, un viaggiatore che porti con sé un quantitativo di 20 sigarette, pari al 10% del quantitativo massimo ammesso in esenzione, potrà decidere di importare in esenzione anche quantità di un solo ulteriore prodotto del tabacco, tra quelli contemplati nella tabella A, che sia pari al 90% di quello massimo ammesso in esenzione per ognuno di essi (e dunque importare 90 sigaretti o 45 sigari o 225 grammi di tabacco da fumare, essendo tali quantitativi, per l'appunto, pari, ciascuno, al 90 % di quello massimo ammesso in esenzione per ognuno di essi) ovvero, ancora, preferire di importare combinazioni diverse degli altri prodotti, sempre che la somma delle rispettive percentuali non superi il 90% (ad esempio, 60% di sigaretti e 30% di sigari, oppure 40% di sigari e 50% di tabacco da fumare, ecc.).

Esempio n. 2

Con riferimento all'alcol ed alle bevande alcoliche di cui alla Tabella A, il viaggiatore che porti con sé un litro di vermuth (bevanda alcolica avente titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%) potrà importare, ad esempio, mezzo litro di cognac (alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22%), oppure mezzo litro di grappa (alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 22%). Infatti, tenuto conto che un litro di vermuth rappresenta il 50% del quantitativo di vermuth ammesso, il quantitativo di cognac o di grappa importato non potrà, a sua volta, superare il 50% del quantitativo massimo ammesso per tali prodotti (un litro).

Esempio n. 3

Con riferimento alle *altre bevande alcoliche* di cui alla sezione *c*) della Tabella A, il viaggiatore che porti con sé 4 litri di vino tranquillo potrà importare anche fino a 16 litri di birra, dal momento che i quantitativi ivi indicati non sono alternativi.

È utile precisare, al riguardo, che i vini spumanti non sono compresi tra i prodotti di cui alla sezione *c*) e sono, quindi, da includere tra quelli di cui alla sezione *b*) della medesima Tabella A.

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

L'art. 4, 1° comma, del Decreto n. 32/2009 prevede che per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri³ e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie monetarie sono ridotte a 50,00 euro.

In tal senso deve ovviamente intendersi modificata la citata Circolare n.43/D del 2009 che indicava invece la soglia di 20,00 euro.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che per detti soggetti l'esenzione sui prodotti del tabacco e su quelli alcolici è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella **Tabella B**⁴ allegata al Decreto medesimo e stabilisce altresì che per i medesimi l'esenzione sui carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

Il comma 3, invece, esclude dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella **Tabella B** i soggetti di cui sopra di età inferiore ai 17 anni.

La **Tabella B** è anch'essa innovativa nella parte in cui, relativamente ai prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, di cui alle sezioni *a)* e *b)*, stabilisce che *ciascuno dei quantitativi ivi indicati rappresenta il 100% del quantitativo totale dei rispettivi prodotti ammessi in esenzione e che per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%*.

Naturalmente, valgono qui le valutazioni e gli esempi esposti sopra in ordine alla medesima disposizione contenuta nella Tabella A.

E' appena il caso di porre in evidenza che la **Tabella B** è innovativa rispetto al passato anche perché, alla sezione *c)*, include la birra⁵ tra le "altre bevande alcoliche" e fissa in 2 litri il quantitativo per il quale ne è prevista la franchigia; il quantitativo di vino tranquillo è stato invece fissato ad 1 litro (dunque, la soglia è stata innalzata rispetto a quella dei 25,00 centilitri previsti dalla Tabella B allegata alla circolare n. 43/D del 2008).

³ Per le definizioni, valgono quelle fornite con la Circolare n. 43/D del 2008.

⁴ Detta Tabella sostituisce la Tabella B allegata alla Circolare n. 43/D del 2008.


⁵ Valgono in materia le considerazioni formulate al riguardo nella Circolare n. 43/D del 2008 (*cf.* pag. 7).

* * * * *

Si invitano le Direzioni regionali in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni ed a segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che dovessero essere riscontrate nella loro pratica applicazione.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis

Walter De Santis



Decreto del 06/03/2009 n. 32

Titolo del provvedimento:

Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07/04/2009)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 08/04/2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con effetto dal 1 dicembre 2008, abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e in particolare l'articolo 45 del medesimo regolamento, come sostituito dal regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione purché le medesime importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983;

Visto l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie in materia di franchigie dai diritti doganali siano stabiliti con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, recante le norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note n. 3-1463/UCL, del 4 febbraio 2009, e n. 3-2141/UCL del 17 febbraio 2009;

Adotta

il presente regolamento:

art. 1

Definizioni

Testo: in vigore dal 08/04/2009

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) importazioni di natura non commerciale: le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura o quantita', alcun intento di carattere commerciale;

b) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e' in grado di presentare all'Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonche' quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che compri che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore;

c) zona di frontiera: fatte salve le relative convenzioni, il territorio dei comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondita' in linea d'aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari;

d) lavoratore frontaliero: la persona che, per la sua abituale attivita', deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro;

e) viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;

f) aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: l'uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) il Principato di Monaco non e' considerato Paese terzo e, limitatamente alle accise, la Repubblica di San Marino non e' considerata Paese terzo;

b) l'isola di Man e' considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.

art. 2

Soglie monetarie

Testo: in vigore dal 08/04/2009

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, sono importate in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, dall'accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con se' nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L'importo di cui al presente comma e' aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.

2. Per i viaggiatori di eta' inferiore a quindici anni le soglie monetarie di cui al comma 1 sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il valore delle singole merci non puo' essere frazionato.

4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea ne' del valore dei medicinali corrispondenti

alle sue necessita' personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresì, dei prodotti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

5. Non e' riscossa l'IVA e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l'articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.

art. 3

Prodotti particolari

Testo: in vigore dal 08/04/2009

1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

2. Relativamente ai prodotti carburanti, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacita' massima di 10,0 litri.

3. I viaggiatori di eta' inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.

art. 4

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

Testo: in vigore dal 08/04/2009

1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie monetarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono ridotte a 50,00 euro.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, e' accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti e' accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

3. I soggetti di cui al comma 1, di eta' inferiore a diciassette anni, sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.

art. 5

Abrogazione

Testo: in vigore dal 08/04/2009

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, e' abrogato.

art. 6

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 08/04/2009

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Allegato

Testo: in vigore dal 08/04/2009

-----> Vedere documento pdf <-----

TABELLA A

Denominazione delle merci	Quantità massima per viaggiatore
a) Prodotti del tabacco:	<p>200 sigarette oppure 100 sigaretti ⁽¹⁾ oppure 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da fumare</p> <p>⁽¹⁾ Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo</p> <p>Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %</p>
b) Alcol e bevande alcoliche:	<p>1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%</p> <p>oppure</p> <p>2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%</p> <p>Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell'alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %</p>
c) Altre bevande alcoliche	4 litri di vini tranquilli e 16 litri di birra



TABELLA B

Denominazione delle merci	Quantità massima per viaggiatore
a) Prodotti del tabacco:	<p>20 sigarette oppure 10 sigaretti ⁽¹⁾ oppure 5 sigari oppure 25 grammi di tabacco da fumare</p> <p>⁽¹⁾ Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo</p> <p>Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %</p>
b) Alcol e bevande alcoliche:	<p>12,5 centilitri di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% in volume</p> <p>oppure</p> <p>25,0 centilitri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%</p> <p>Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell'alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100 %</p>
c) Altre bevande alcoliche:	1 litro di vini tranquilli e 2 litri di birra

